

Condizioni generali di vendita e consegna delle società italiane del Gruppo KB SfS-Bremse - Edizione ottobre 2024

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna (di seguito: "Condizioni") si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra un acquirente che non sia un "consumatore" e che, pertanto, acquisti in qualità di "professionista" o comunque nell'ambito della propria attività (di seguito: il "Cliente") e una società italiana (di seguito: il "Fornitore") facente parte del Gruppo KB SfS - Bremse (di seguito: il "Gruppo KB").

§ 1 Condizioni contrattuali

1. Resta inteso che le Condizioni di seguito riportate si applicano a tutte le vendite effettuate dal Fornitore e prevalgono su qualsiasi condizione d'acquisto o altre condizioni del Cliente, nonché su qualsiasi condizione stabilita negli ordini d'acquisto del Cliente
2. Le variazioni apportate alle presenti Condizioni non saranno efficaci se non confermate, per iscritto, dal Fornitore al Cliente e si applicheranno in ogni caso solo nella misura espressamente indicata ed esclusivamente con riferimento all'ordine d'acquisto per il quale il Fornitore ha acconsentito a tali variazioni.
3. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Eventuali modifiche e aggiunte alle presenti Condizioni diventeranno giuridicamente efficaci con riferimento a tutti gli ordini di prodotti effettuati a partire dalla data in cui le stesse sono state messe a disposizione del Cliente.
4. Le presenti Condizioni si applicano anche se il Fornitore esegue il contratto senza opporre riserve e nella consapevolezza che le presenti Condizioni sono in conflitto o si discostano dalle condizioni standard del Cliente, anche se l'ordine d'acquisto del Cliente fa riferimento all'applicazione di una qualsiasi delle proprie condizioni standard.

§ 2 Conclusione del contratto

1. L'offerta preliminare del Fornitore non costituisce un contratto vincolante. Il contratto non si considera concluso se l'ordine, ricevuto dal Cliente, non viene accettato da parte del Fornitore, tramite conferma d'ordine che è libero di emettere o meno a sua esclusiva e insindacabile discrezione.
2. Qualsiasi offerta si basa sulle norme di legge e di statuto in vigore al momento dell'offerta. Nel caso in cui il Cliente richieda modifiche della progettazione o della lavorazione nell'ambito di quanto tecnicamente fattibile o accettabile per il Fornitore, lo stesso dovrà presentare un'offerta modificata relativa agli effetti di tali modifiche, in particolare per quanto riguarda l'aumento o la riduzione dei costi o la modifica della data di consegna. L'accettazione della prima (parziale) consegna da parte dell'acquirente costituisce un'accettazione di tale offerta modificata.
3. IL CONTRATTO CON IL CLIENTE E' CONCLUSO SUBORDINATAMENTE AL (i) CONTROLLO DI SOLVIBILITÀ DEL CLIENTE CON ESITO POSITIVO (ii) LA

RICEZIONE DA PARTE DEL FORNITORE DI TUTTI I PAGAMENTI DA PARTE DEL CLIENTE RELATIVI A ORDINI PRECEDENTI EFFETTUTATI CON LO STESSO FORNITORE (iii) LA CORRETTA E TEMPESTIVA CONSEGNA DA PARTE DEI SUBAPPALTATORI DEL FORNITORE, SUL PRESUPPOSTO CHE SIA STATO CONCLUSO CON IL SUBAPPALTATORE UN ADEGUATO RAPPORTO GIURIDICO E CHE IL FORNITORE NON SIA RESPONSABILE DELLA MANCATA CONSEGNA. IL CLIENTE DEVE ESSERE INFORMATO TEMPESTIVAMENTE QUALORA I SERVIZI NON SIANO DISPONIBILI. IN TAL CASO, IL FORNITORE SARÀ TENUTO A RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE QUANTO GIÀ PAGATO DAL CLIENTE.

4. Tutte le dichiarazioni del Cliente (ordini di acquisto, contestazioni, ecc.) devono essere effettuate per iscritto e con mezzi che consentano di confermare la loro ricezione e devono essere confermate dal Fornitore in forma scritta affinché siano considerate legalmente vincolanti.
5. Il Cliente potrà annullare un ordine di acquisto entro otto settimane prima della data di consegna indicata dal Fornitore. In tal caso il Cliente dovrà pagare al Fornitore un importo pari al 25% (venticinque per cento) del valore netto totale del relativo ordine di acquisto, nonché tutti i costi sostenuti dal Fornitore fino alla data di annullamento, fatto salvo il diritto del Fornitore di reclamare ogni ulteriore danno che possa aver subito in conseguenza dell'annullamento dell'ordine da parte del Cliente.

§ 3 Prodotti da consegnare

1. IL FORNITORE È TENUTO A CONSEGNARE LA MERCE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI SCRITTE, IN PARTICOLARE IN CONFORMITÀ AL COSIDDETTO "DESIGN FREEZE" (CHE DEFINISCE L'OGGETTO DELLA FORNITURA). EVENTUALI CAMBIAMENTI O MODIFICHE DELLA MERCE SI CONSIDERANO CONCORDATE SOLO SE ESPRESSAMENTE APPROVATE PER ISCRITTO DAL FORNITORE.
2. La documentazione di supporto (ad es. illustrazioni, manuali) fornita con la merce può non corrispondere ad essa se, su richiesta del Cliente, la merce fornita si discosta da quella normalmente fornita dal Fornitore. Il Cliente riconosce sin d'ora che, in caso di modifica/miglioramento della merce da parte del Fornitore, la relativa documentazione commerciale e/o tecnica verrà modificata di conseguenza, senza la necessità di fornire alcun preavviso al Cliente.
3. LE ILLUSTRAZIONI RIPORTATE NELLA DOCUMENTAZIONE NON RAPPRESENTANO GARANZIA DI PARTICOLARI QUALITÀ NÉ COSTITUISCONO UNA GARANZIA. PARTICOLARI GARANZIE O QUALITÀ DELLA MERCE DEVONO ESSERE INDICATE COME TALI E CONFERMATE DAL FORNITORE PER ISCRITTO. NON SI ASSUME ALCUN OBBLIGO SENZA TALE CONFERMA SCRITTA DEL FORNITORE, ANCHE IN PRESENZA DI PUBBLICITÀ O ALTRE DICHIARAZIONI RESE PRESSO IL PUBBLICO.

4. I servizi non espressamente disciplinati nel contratto devono essere oggetto di separato accordo. Per tali servizi si applicano le condizioni standard del Fornitore, salvo diverso accordo.

§ 4 Obblighi di collaborazione del Cliente

1. IL CLIENTE DOVRÀ NOMINARE UN REFERENTE CHE FUNGERÀ DA RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DEL FORNITORE.

2. DURANTE LE NEGOZIAZIONI PRECONTRATTUALI, IL FORNITORE DOVRÀ ESSERE INFORMATO TEMPESTIVAMENTE SU EVENTUALI CIRCOSTANZE CHE SORGANO NELL'AMBIENTE DEL CLIENTE CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (ad es. cancellazione del budget, modifica a breve termine o sospensione del progetto).

3. NEI SUOI PROCESSI DECISIONALI, IL CLIENTE DOVRÀ SEMPRE TENER CONTO DELLA SITUAZIONE DEL FORNITORE.

§ 5 Consegna, tempi di consegna e tempi per la fornitura del Servizio

1. Tutta la documentazione in lingua italiana è considerata comprensibile.

2. RESTA INTESO CHE LA DATA E L'ORA (SE PREVISTA) DI CONSEGNA DEVONO ESSERE CONCORDATE PER ISCRITTO E DEVONO ESSERE CONFERMATE DA PARTE DEL FORNITORE NELLA RELATIVA CONFERMA/RICONOSCIMENTO DELL'ORDINE DI ACQUISTO. SE SI FA RIFERIMENTO AD UN TERMINE DI CONSEGNA PIUTTOSTO CHE AD UNA DATA, IL TERMINE DI CONSEGNA DECORRE DAL MOMENTO DEL DESIGN FREEZE, ALTRIMENTI DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. SE IL CONTRATTO È MODIFICATO SUCCESSIVAMENTE (ad es. modifica dopo la finalizzazione del Design Freeze), LA PRECEDENTE DATA DI CONSEGNA E/O IL TEMPO DI CONSEGNA SI CONSIDERANO ANNULLATI. IN QUESTO CASO IL FORNITORE E IL CLIENTE DOVRANNO CONCORDARE UNA NUOVA DATA E UN NUOVO ORARIO PER LA CONSEGNA.

3. Il rispetto della data e dell'ora così come concordate per la consegna - o, a seconda dei casi, del termine di consegna - presuppone che il Fornitore riceva in tempo utile gli ordini di acquisto e le relative richieste di consegna, nonché tutti i documenti, le autorizzazioni necessarie e il progetto definitivo, che il Cliente deve provvedere a consegnare tempestivamente al Fornitore. IL FORNITORE NON SARÀ RESPONSABILE PER RITARDI NELLA CONSEGNA INFERIORI A 5 (CINQUE) GIORNI LAVORATIVI.

4. Laddove il Fornitore si trovi a dover attendere la collaborazione o determinate informazioni da parte del Cliente, o si trovi altrimenti impossibilitato nell'esecuzione senza che vi sia sua colpa o dolo, il tempo di consegna e il tempo per la fornitura dei servizi si considerano prolungati per tale periodo di impedimento e, inoltre, per un periodo ragionevole a seguito della cessazione dell'impedimento. Il Fornitore è tenuto a informare il rappresentante autorizzato

(§ 4, n. 1) dell'intervenuto impedimento non appena possibile.

5. Il termine di consegna si intende rispettato laddove l'oggetto della consegna abbia lasciato lo stabilimento del Fornitore prima del suddetto termine o laddove il Fornitore abbia comunicato che l'oggetto della consegna sia pronto per la spedizione. Quanto sopra non si applica qualora il contratto preveda che la consegna sia a spese del Fornitore.

6. Le consegne parziali sono consentite nella misura in cui siano considerate ragionevoli per il Cliente.

7. Nel caso in cui la consegna o la spedizione siano in tutto o in parte in ritardo dovuti ad una richiesta, od una iniziativa, del Cliente o a causa di un rifiuto ingiustificato da parte del vettore incaricato dal Cliente di effettuare il trasporto, o comunque per causa imputabile al Cliente, si applicherà quanto segue: a partire dalla settimana successiva alla data in cui il Cliente o il vettore sia stato informato circa la disponibilità della merce per la consegna o la spedizione (a seconda dei casi), saranno addebitati al Cliente tutti i costi derivanti da tale ritardo, in particolare i costi di stoccaggio, in misura non inferiore allo 0.5% mensile del valore fatturato della merce da consegnare, a meno che il Cliente non dimostri che le perdite subite dal Fornitore sono state inferiori.

8. Qualora il Fornitore sia responsabile del mancato rispetto del termine o della data stabiliti per la consegna, il Cliente ha diritto a richiedere (a partire dalla fine del periodo di cui al §5 N.3) una penale complessiva dello 0,5%, a settimana, del valore di tutte le consegne e prestazioni ritardate, con un tetto massimo complessivo pari al 5% del valore della relativa fattura. Tale limitazione non si applica laddove il ritardo sia stato causato intenzionalmente o per negligenza grave.

9. SE IL CLIENTE INTENDE RISOLVERE IL CONTRATTO A CAUSA DEL MANCATO RISPETTO DA PARTE DEL FORNITORE DEI TERMINI CONCORDATI, DOVRÀ PRIMA DARE PER ISCRITTO AL FORNITORE UN TERMINE DI 15 GIORNI ENTRO I QUALI POSSA ADEMPIERE LA PRESTAZIONE DOVUTA, AVVERTENDO INOLTRE CHE IN CASO DI INADEMPIMENTO NEL PREDETTO TERMINE INTENDE RISOLVERE IL CONTRATTO.

10. Il Cliente non può rifiutare la consegna della merce per eventuali difetti di lieve entità.

11. Se il mancato rispetto dei tempi di consegna è dovuto a cause di forza maggiore o ad altre cause che esulano dal ragionevole controllo del Fornitore (ad es. guerra, attacchi terroristici, restrizioni all'importazione o all'esportazione, lotte sindacali, compresi i disordini che riguardano i subappaltatori, pandemie, ordini emessi dalle autorità che ostacolano o limitano la sua attività o quella dei suoi fornitori e/o subappaltatori), i tempi di consegna concordati dovranno essere conseguentemente prolungati.

12. Il Cliente dovrà richiedere espressamente al Fornitore all'interno dell'ordine stesso la disponibilità delle parti di ricambio dei prodotti. Nel caso in cui il Cliente non rispetti

tale previsione, il Fornitore non garantirà la disponibilità di alcuna delle parti di ricambio relative ai prodotti.

§ 6 Passaggio del Rischio

1. Il rischio passa al Cliente in conformità alle condizioni di consegna (in linea con gli Incoterms® 2020) indicate nel contratto (e riportate nella conferma d'ordine).

§ 7 Prezzi, pagamento

1. I prezzi concordati sono fissati con riferimento alla specifica fornitura.

2. Salvo diversa indicazione nell'offerta del Fornitore, tutti i prezzi si intendono per EXW (Franco Fabbrica) in linea con gli Incoterms® 2020, esclusi i costi di imballaggio (così come il carico, la spedizione e l'assicurazione), e sono soggetti a IVA (imposta sul valore aggiunto), nonché a qualsiasi altra imposta, tassa, onere o costo applicabile, come previsto dalla legge. Resta inteso che il prezzo fisso non comprende eventuali costi accessori, anche nel caso in cui il Fornitore si sia impegnato ad effettuare il montaggio in loco della merce.

3. Le fatture saranno addebitate per ogni singola consegna o servizio effettuato. Non saranno concessi sconti.

4. Salvo diverso accordo scritto, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione. Il Fornitore può tuttavia subordinare la consegna anche ad un sistema di pagamento (ad esempio, pagamento in contanti alla consegna o servizio di addebito diretto bancario) o al pagamento anticipato, soprattutto se non sussiste ancora un rapporto commerciale tra il Cliente e il Fornitore o se la consegna deve essere effettuata all'estero o se il Fornitore ritiene che vi sia un rischio di ritardo nel pagamento.

5. In caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore è autorizzato ad addebitare al Cliente gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 (attualmente pari all'8% + il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea nelle operazioni di rifinanziamento, così come previsto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Il suddetto tasso di interesse annuale sarà calcolato su base giornaliera e sarà addebitato in aggiunta all'importo non pagato dalla data in cui il pagamento è dovuto fino alla data in cui il pagamento viene effettuato, senza necessità di darne comunicazione al Cliente. Oltre all'applicazione dei suddetti interessi, il Fornitore potrà addebitare al Cliente anche le spese sostenute per il recupero dell'importo dovuto. Il Fornitore ha inoltre la facoltà di sospendere l'esecuzione della consegna o del contratto fino a quando i pagamenti non siano stati effettuati e/o non siano state fornite adeguate garanzie.

6. Il Cliente avrà il diritto di trattenere i pagamenti o di compensare le proprie contro pretese solo nella misura in cui tali contro pretese del Cliente siano non contestate dal Fornitore o siano state accertate con decisione del tribunale passata in giudicato. Il Cliente non è autorizzato a cedere i suoi crediti a terzi.

§ 8 Obbligo di esame e di contestazione in caso di disaccordo sulla merce acquistata

1. Il Cliente è tenuto ad esaminare tutti le merci del Fornitore e a comunicare eventuali vizi e/o non conformità e/o difetti apparenti dei beni entro 8 (otto) giorni dalla loro consegna. Tale disposizione si applica anche alla documentazione (ad es. istruzioni per l'uso, istruzioni di montaggio).

2. LA CONTESTAZIONE DEI VIZI DA PARTE DEL CLIENTE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER ISCRITTO ENTRO IL TERMINE SOPRA INDICATO E DEVE DESCRIVERE LO SCOSTAMENTO DALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN MODO DETTAGLIATO E CASO PER CASO. SOLO IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO (§ 4, N. 1) È AUTORIZZATO AD EMETTERE UNA CONTESTAZIONE PER DIFETTI.

3. Le contestazioni verbali sono ammesse soltanto nel caso in cui il Fornitore abbia concesso al Cliente il permesso scritto per contestare i difetti in tal modo.

4. La contestazione per vizi non è considerata valida se il rappresentante autorizzato del Cliente (§ 4, n. 1) non dà comunicazione scritta dei vizi e/o non conformità e/o difetti apparenti entro il termine di cui al § 8, n. 1. o se il Cliente non ispeziona i prodotti entro lo stesso termine; in tal caso il Cliente non ha il diritto di avanzare alcuna pretesa nei confronti del Fornitore per vizi e/o non conformità e/o difetti apparenti.

5. LA NOTIFICA DEI VIZI NON APPARENTI DEVE ESSERE EFFETTUATA PER ISCRITTO ENTRO 8 GIORNI DALLA LORO SCOPERTA, ALTRIMENTI IL CLIENTE PERDE OGNI DIRITTO AD AVANZARE PRETESE IN RELAZIONE AD ESSI.

§ 9 I vizi e il loro rimedio

1. Il Fornitore si impegna a garantire i prodotti per un periodo di 12 mesi esclusivamente in conformità ai termini di seguito riportati.

2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della consegna.

3. Le contestazioni per vizi non saranno considerate valide laddove si contesti uno scostamento di poco rilievo rispetto alle specifiche concordate o in caso di un pregiudizio di poco rilievo rispetto all'utilità del prodotto o nel caso di una riduzione del valore del prodotto stesso che risulti di lieve entità. L'onere della prova è a carico del Cliente. Il Cliente dovrà pertanto dimostrare la presenza di eventuali vizi e il fatto che tali vizi siano coperti dalla garanzia.

4. Il Fornitore potrà assistere il Cliente nella ricerca di eventuali difetti. Se i difetti non possono essere direttamente attribuiti al Fornitore, il Fornitore potrà addebitare il costo di tali servizi - così come le riparazioni/sostituzioni effettuate - al Cliente.

5. Nel caso in cui il Cliente o un terzo effettui modifiche o riparazioni in modo improprio e senza la preventiva approvazione del Fornitore, o nel caso in cui la merce venga immagazzinata, trasportata e/o utilizzata in modo non conforme alle istruzioni/manuali del Fornitore, il Fornitore non sarà responsabile delle conseguenze che ne derivano.

6. In presenza di difetti, il Fornitore, a sua esclusiva discrezione, (i) applicherà una riduzione di prezzo al Cliente,

a meno che il prodotto non sia completamente inutilizzabile, nel qual caso il Fornitore avrà il diritto di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Cliente anche rimborsando a quest'ultimo il prezzo del relativo prodotto, ridotto di un importo ragionevole per usura; oppure (ii) potrà riparare o sostituire (ovvero far riparare o sostituire) il prodotto difettoso. In nessun caso il Cliente potrà far riparare a terzi il prodotto difettoso e richiedere al Fornitore il rimborso delle spese sostenute a tal fine.

7. L'eventuale esecuzione da parte del Fornitore di riparazioni o la sostituzione di prodotti difettosi non comporta alcuna proroga del periodo di garanzia di cui al § 9, n. 1 per i prodotti interessati. Resta inteso che i prodotti riparati o sostituiti non saranno garantiti in modo autonomo per un nuovo periodo di garanzia, ma saranno coperti esclusivamente dalla garanzia dei prodotti originariamente venduti.

8. Le spese aggiuntive derivanti dal fatto che la merce consegnata è stata trasportata in un luogo diverso dal luogo di consegna pattuito, non saranno a carico del Fornitore, a meno che questi non fosse stato messo a conoscenza del fatto che tale trasporto corrispondesse all'uso previsto della merce.

9. Il Cliente deve assistere il Fornitore ai sensi del § 4, n. 3.

10. Nella misura massima consentita per legge, la garanzia qui esposta sarà l'unica a disposizione del Cliente in relazione ai difetti dei prodotti e/o alla mancanza delle qualità pattuite e riflesse nel contratto.

11. Per quanto riguarda le azioni per danni si applica il § 11.

§ 10 Proprietà dei prodotti

1. È convenuto che i prodotti consegnati restino di proprietà del Fornitore fino al pieno adempimento di tutti gli obblighi del Cliente nei confronti del Fornitore.

2. Il Cliente ha il diritto di lavorare o collegare i prodotti del Fornitore con altri prodotti nell'ambito della propria attività commerciale. In linea con quanto previsto al § 10, n. 1, il Fornitore acquisisce la comproprietà dei prodotti creati in seguito a tale lavorazione o collegamento. Il Cliente trasferisce sin d'ora tale comproprietà al Fornitore. A titolo di obbligo contrattuale accessorio, il Cliente è tenuto a conservare gratuitamente la merce di cui il Fornitore ha conservato la proprietà. Il valore della comproprietà del Fornitore è determinato dal rapporto tra il valore della merce fornita dal Fornitore e il valore del prodotto creato dalla lavorazione o dal collegamento al momento della lavorazione o del collegamento.

3. Il Cliente ha il diritto di vendere i prodotti nel corso della normale attività commerciale dietro pagamento in contanti o con riserva di proprietà. Il Cliente cede al Fornitore sin d'ora tutti i crediti e tutti i diritti accessori che gli spettano a seguito della vendita dei prodotti, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia stato ulteriormente lavorato o meno. I crediti ceduti al Fornitore fungono da garanzia per i crediti del Fornitore di cui al § 10, n. 1. Il Cliente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. I diritti del Cliente di cui al presente § 10, n. 3 possono essere revocati dal Fornitore se il Cliente non adempie debitamente ai suoi obblighi contrattuali nei

confronti del Fornitore, in particolare se il Cliente è in mora di pagamento. TALI DIRITTI SI ESTINGUONO ANCHE SENZA ESPRESSA REVOCA SE L'ORDINANTE SOSPENDE I PAGAMENTI PER UN PERIODO NON SOLO TEMPORANEO.

4. Su richiesta del Fornitore, il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al Fornitore le parti alle quali la merce, di cui il Fornitore ha conservato la proprietà o la comproprietà, è stata venduta e i crediti a cui il Cliente ha diritto in base a tale vendita e a rilasciare al Fornitore atti autenticati ufficialmente, a spese del Cliente, relativi alla cessione dei crediti.

5. Il Cliente non ha il diritto di disporre della merce di cui il Fornitore ha conservato la proprietà o la comproprietà o dei crediti ceduti al Fornitore in qualsiasi altro modo. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente al Fornitore eventuali pignoramenti o altre limitazioni (totali o parziali) dei diritti della merce o dei crediti di proprietà o di comproprietà del Fornitore. Il Cliente si fa carico di tutti i costi che devono essere sostenuti per annullare il pignoramento dei beni o delle garanzie del Fornitore costituite da parte di terzi e per ricostituire la merce nella misura in cui non sia possibile recuperarla da terzi.

6. In caso di mancato pagamento o di qualsiasi altra violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte del Cliente, il Fornitore ha il diritto di esigere la restituzione della merce di cui il Fornitore ha conservato la proprietà o di cui il Fornitore è titolare di un diritto di pegno. L'esercizio di tale diritto attribuisce al Fornitore un diritto di recesso dal contratto soltanto se il Fornitore lo dichiara espressamente al Cliente. Ciò non pregiudica alcun diritto del Fornitore previsto dalle presenti Condizioni o dalla legge (compreso il diritto al risarcimento dei danni).).

7. Se il Cliente presenta una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione immediata della merce consegnata che non è stata ancora pagata dal Cliente. Se il valore della garanzia esistente per il Fornitore supera complessivamente l'importo dei crediti del Fornitore, per più del 10%, il Fornitore su richiesta del Cliente, svincolerà, a sua discrezione, la garanzia in questa misura.

8. Qualora il Fornitore effettui riparazioni sui beni acquistati dal Cliente a spese di quest'ultimo e ne abbia l'effettivo possesso e controllo, nel caso in cui il Cliente non dovesse pagare tali lavori di riparazione, il Fornitore avrà il diritto di vendere tali beni ai sensi dell'art. 2756, terzo comma, del Codice Civile, fermo restando che in tal caso qualsiasi importo ricevuto dal Fornitore che ecceda il credito di quest'ultimo dovrà essere restituito al Cliente entro 30 giorni dalla data in cui il Fornitore ha ricevuto il relativo importo da terzi.

§ 11 Ulteriori responsabilità

1. IL FORNITORE NON È RESPONSABILE PER DANNI DI QUALSIASI TIPO E A QUALSIASI PERSONA E OGGETTO CAUSATI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DAI PRODOTTI O DAL LORO UTILIZZO, AD ECCEZIONE DI QUANTO

ESPLICITAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE COME RESPONSABILITÀ NON ESCLUDIBILE O LIMITABILE DA PARTE DEL VENDITORE O DEL PRODUTTORE. IL FORNITORE È RESPONSABILE NEI CASI IN CUI ABBA AGITO CON DOLO E/O COLPA GRAVE O IN RELAZIONE A DIFETTI O MALFUNZIONAMENTI CHE CAUSANO LA MORTE O IL FERIMENTO DI UNA O PIÙ PERSONE E CHE SONO IMPUTABILI AL FORNITORE

2. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, e salvo il caso in cui il Fornitore abbia agito con dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Fornitore nei confronti del Cliente, sia essa contrattuale o extracontrattuale o per qualsiasi altro motivo, per eventuali danni, costi, spese o responsabilità derivanti da una violazione del contratto non potrà superare il prezzo totale dei prodotti effettivamente pagati dal Cliente. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi perdita o danno speciale, indiretto o consequenziale o per qualsiasi altro costo o responsabilità (prevedibile o meno e anche se il Fornitore fosse stato informato della possibilità di tali danni).

3. Le disposizioni precedenti (§ 11, n. 1 e 2) non comportano un'inversione dell'onere della prova.

4. I dispositivi e i prodotti del Fornitore (e quindi la merce) non sono progettati per l'uso, e pertanto non possono e non devono essere utilizzati, in sistemi e/o applicazioni critici per la sicurezza in cui un guasto di tali dispositivi e prodotti potrebbe causare lesioni personali o morte o danni ambientali (come, ma non solo, nelle centrali nucleari, nelle applicazioni o ambienti militari o aerospaziali, nei dispositivi e sistemi di terapia intensiva e di supporto vitale), a meno che gli stessi prodotti non siano esplicitamente dichiarati dal Fornitore come idonei all'uso in sistemi e/o applicazioni critici per la sicurezza - nel qual caso la relativa dichiarazione sarà valida e si applicherà al relativo dispositivo e/o prodotto solo in riferimento all'uso espressamente dichiarato, e solo in relazione al sistema e/o applicazione critica per la sicurezza specificamente indicato dal Fornitore in tale circostanza. Il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per l'uso non autorizzato dei prodotti in sistemi e/o applicazioni critici per la sicurezza, e tale uso annulla automaticamente qualsiasi garanzia sui beni e sui relativi servizi, oltre a dare diritto al Fornitore di richiedere al Cliente ogni e qualsiasi danno di qualsiasi tipo che possa subire in conseguenza dell'uso non autorizzato dei suoi dispositivi e prodotti in sistemi e/o applicazioni critici per la sicurezza.

5. Il Cliente si impegna a difendere, indennizzare e mantenere indenne il Fornitore, i suoi agenti, rappresentanti, impiegati, dipendenti, società controllate, nonché - e più in generale - tutti i suoi cessionari, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, azione, responsabilità e spese connesse (comprese le spese legali e i danni indiretti e consequenziali) e danni di qualsiasi tipo e natura relativi ai prodotti derivanti da un atto o da un'omissione del Cliente, dei suoi agenti, rappresentanti, dipendenti, collaboratori o subappaltatori.

§ 12 Diritti

1. Il Cliente riconosce che il Fornitore (e/o un altro membro del Gruppo KB a seconda dei casi) è e rimarrà l'unico proprietario e/o titolare di tutti i marchi e nomi, dei domini Internet e più in generale di tutti i segni distintivi ad esso riferibili (di seguito: **"Segni Distintivi"**), nonché dei segreti tecnologici, commerciali e industriali, brevettati e/o non brevettati, del know-how e dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, immagini, foto, rappresentazioni, disegni, modelli e altre informazioni relative ai prodotti (di seguito: **"PI"**).

2. La PI non deve essere riprodotta e/o resa accessibile e/o divulgata a terzi, anche dopo la cessazione del contratto, per qualsiasi ragione. Nel caso in cui un contratto non venga concluso o venga risolto per qualsiasi ragione, tutta la PI sarà restituita al Fornitore o sarà distrutta e non sarà utilizzata né divulgata a terzi.

3. Il Cliente non dovrà avviare né effettuare (o far effettuare) alcuna procedura per la registrazione dei Segni Distintivi o della PI in alcuna giurisdizione, né contestare alcuna registrazione effettuata dal Fornitore.

4. Il Cliente sarà responsabile per qualsiasi uso non autorizzato o improprio dei Segni Distintivi o della PI da parte sua, delle sue consociate, affiliate e dei suoi dipendenti, agenti, consulenti e/o rappresentanti.

5. Durante il rapporto precontrattuale o durante l'esecuzione del contratto e nei confronti del Cliente, tutti i diritti che riguardano la merce, in particolare il diritto d'autore esteso, compresi tutti gli oggetti, i dati e le informazioni consegnati al Cliente, spettano esclusivamente al Fornitore, anche se i diritti sono maturati dalla collaborazione con il Cliente o dalle istruzioni del Cliente. Ciò vale espressamente per le invenzioni brevettabili che risultino dall'oggetto della fornitura durante il rapporto contrattuale o precontrattuale. Anche la documentazione fornita con la merce è soggetta al diritto d'autore e fa quindi parte della PI.

§ 13 Diritti di terzi

1. Il Fornitore garantisce che la merce non è in conflitto con i diritti di terzi.

2. In caso di rivendicazioni di terzi nei confronti del Cliente a causa della violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale o di un diritto d'autore (di seguito: **"Diritti di Proprietà"**), che è stato violato dalla merce consegnata in conformità con i termini del contratto, il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Cliente come indicato di seguito.

a) Il Fornitore dovrà, a sua scelta e a sue spese, ottenere il diritto d'uso dei prodotti, modificare i prodotti in modo tale che i diritti di proprietà non vengano violati o sostituire i prodotti. Se ciò non è ragionevolmente possibile per il Fornitore, dovrà ritirare la merce e rimborsare al Cliente il prezzo di acquisto dei prodotti in questione.

b) I suddetti obblighi del Fornitore si applicano solo se il Cliente ha notificato immediatamente al Fornitore le rivendicazioni sollevate da terzi, se il Cliente non conosce o non conosceva la violazione del Diritto di Proprietà nei confronti del terzo e se si riserva tutte le misure difensive e

le trattative per la conciliazione. Tale notifica al Fornitore deve essere effettuata per iscritto. Se il Cliente cessa di utilizzare la merce per ridurre il danno o per altri motivi importanti, deve indicare al terzo che tale interruzione dell'uso non comporta né implica alcuna accettazione di una violazione di qualsivoglia Diritto di Proprietà. Nella misura in cui il Cliente è responsabile della violazione dei Diritti di Proprietà, sono esclusi i suddetti diritti del Cliente.

3. Se la violazione dei Diritti di Proprietà è causata da specifiche richieste del Cliente, eventuali contestazioni di quest'ultimo sono escluse. L'esclusione delle contestazioni si riferisce anche a violazioni dovute ad un utilizzo, imprevedibile da parte del Fornitore, da parte del Cliente. Inoltre, il Cliente non può avanzare pretese se altera l'integrità della merce o utilizza la merce consegnata insieme ad altri beni.

4. Sono escluse ulteriori rivendicazioni nei confronti del Fornitore.

5. Le parti contrattuali dovranno notificare immediatamente i rischi di violazione del contratto di cui vengano a conoscenza, nonché i casi di presunta violazione del contratto. Le parti concordano reciprocamente di tentare di risolvere eventuali reclami di comune accordo.

§ 14 Trattamento dei dati personali

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali del Cliente da parte del Fornitore e delle persone fisiche che agiscono per conto del Cliente, si rimanda alla relativa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 disponibile sul sito web del Fornitore.

§ 15 Rispetto della legge

1. Il Cliente si impegna, sia per conto proprio che per conto dei suoi dipendenti, rappresentanti, agenti e consulenti, ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa costituire un reato ai sensi della legge applicabile. Qualsiasi perpetrazione o tentativo di perpetrazione, da parte del Cliente, di un qualsiasi reato ai sensi delle leggi applicabili costituisce una violazione sostanziale del contratto e di conseguenza il Fornitore avrà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, senza pregiudicare il diritto del Fornitore di rivendicare ogni e qualsiasi danno ad esso collegato.

2. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Fornitore abbia adottato un'Organizzazione, una Gestione e un Modello di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, compreso un Codice Etico e un Sistema Sanzionatorio e di rispettarne rigorosamente le previsioni contenute.

§ 16 Riservatezza

1. Per "Informazioni Riservate" si intendono le informazioni commerciali, relative al marketing, tecniche, scientifiche, finanziarie e di altro tipo, le specifiche, i progetti, i piani, i disegni, i software, i prototipi o le tecniche di processo contrassegnati come riservati (o identificati in modo analogo) al momento della divulgazione da parte di una società del Gruppo KB, comunicati in circostanze confidenziali o che devono essere considerati riservati

secondo un ragionevole giudizio commerciale. Quanto sopra si applica indipendentemente dal fatto che le informazioni siano rilevate in forma scritta, verbale o elettronica.

2. Il Cliente è obbligato a mantenere rigorosamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate, a non rilevare tali Informazioni Riservate, a non usare le Informazioni Riservate per scopi diversi dal suo rapporto commerciale con il Fornitore. Ciò si applica a tutte le terze parti, inclusi dipendenti e liberi professionisti non autorizzati, se la divulgazione non è necessaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali. Le Informazioni Riservate non possono essere divulgate a persone o società localizzate in Russia o Bielorussia. L'uso di Informazioni Riservate in Russia o Bielorussia non è consentito in nessun caso. Quanto sopra si applica anche ai dipendenti e alle società affiliate del Cliente.

3. Le Informazioni Riservate non includono informazioni (i) che sono generalmente conosciute o di pubblico dominio o che lo diventano senza il contributo del Cliente, (ii) che sono già nella disponibilità del Cliente prima della ricezione da parte del Gruppo KB, (iii) che sono state legittimamente ottenute da una terza parte, o (iv) che sono state sviluppate dal Cliente in modo indipendente senza accedere alle Informazioni Riservate.

§ 17 Controllo delle esportazioni

1. Il Cliente deve rispettare tutte le norme in materia di controllo delle esportazioni, doganale, di sanzioni e di embargo, applicabili al Fornitore e a quanto oggetto della fornitura.

2. In aggiunta, se il Cliente non ha sede legale in uno stato dell'Unione Europea, USA, Canada, Australia, Gran Bretagna, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Svizzera o Norvegia, non deve vendere, esportare o ri-esportare, fornire o rendere disponibile in qualsiasi altro modo, direttamente o indirettamente, quanto oggetto di fornitura a qualsiasi soggetto in Russia o Bielorussia o per essere utilizzato in Russia o Bielorussia.

3. Il Fornitore ha il diritto di recedere dal rispettivo contratto in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra.

§ 18 Varie

1. Nel far valere i rispettivi diritti, il Fornitore e il Cliente devono, durante la comune ricerca di soluzioni, rispettare la situazione dell'altra parte. In tal modo essi terranno conto della situazione particolare di ciascuna parte contrattuale.

2. Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni dovesse essere considerata o diventare inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti Condizioni. Le parti contraenti sono obbligate a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo economico inteso dalla disposizione inefficace.

3. IL FORO COMPETENTE PER TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DA O IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO È IL TRIBUNALE DI FIRENZE,



ITALIA O, ALLA SOLA DISCREZIONE DEL FORNITORE, IL TRIBUNALE DOVE SI TROVA LA SEDE DEL CLIENTE.

4. Le presenti Condizioni sono soggette esclusivamente alla legge italiana. Le norme sul conflitto di leggi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) non sono applicabili.

5. Qualsiasi esclusione o limitazione della responsabilità del Fornitore di cui alle presenti Condizioni deve essere interpretata come non implicante alcuna esclusione e/o limitazione di responsabilità in relazione a dolo o grave negligenza da parte del Fornitore.